

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

**SEZIONE VI PENALE**

**Sentenza 26 febbraio - 19 giugno 2020, n. 18706**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

Dott. APRILE Ercole - Consigliere -

Dott. PATERNO' RADDUSA Benedetto - Consigliere -

Dott. SILVESTRI P. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

P.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia l'11/03/2019 udita la relazione svolta dal Consigliere, Dr. Pietro Silvestri;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito l'avv. Andrea Barbieri, difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui P.M. è stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della convivente e delle sue due figlie.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità; la sentenza sarebbe viziata perchè fondata sul presupposto della attendibilità delle dichiarazioni della moglie dell'imputato, che, in realtà, sarebbero contraddittorie e smentite dai documenti prodotti e dalle altre prove acquisite; si fa riferimento all'assunto secondo cui l'imputato avrebbe impedito alla donna di lavorare ovvero di incontrare i di lei familiari.

La stessa persona offesa, che pure avrebbe "ingigantito" in denuncia i fatti attribuiti al ricorrente in ragione del giudizio di separazione, avrebbe ridimensionato in giudizio l'unico episodio di violenza in danno di una delle figlie, in cui l'imputato avrebbe colpito con un cucchiaio la figlia G.; la registrazione prodotta dalla stessa parte offesa nel procedimento riguarderebbe un periodo in cui il livello di conflittualità tra coniugi era molto elevato a causa del giudizio di separazione e di controversie patrimoniali tra la donna ed i genitori dell'imputato, in relazione alle quali peraltro sarebbe stata acquisita documentazione che avrebbe smentito gli assunti della denunciante.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge; i fatti commessi in danno delle figlie dovrebbero essere ricondotti al reato di cui all'art. 571 c.p.; diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, nella specie, ad eccezione dell'unico episodio in cui l'imputato avrebbe colpito con un cucchiaio la bambina, non sarebbe mai stato fatto uso di violenza; del reato contestato mancherebbe il requisito della abitualità della condotta.

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile.

A fronte di una puntigliosa motivazione, in cui la Corte ha ripercorso le risultanze processuali, esaminato e correttamente valutato le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da altre deposizioni e da documentazione, ricostruito in maniera logica l'intero quadro probatorio, chiarito le ragioni per cui la ricostruzione alternativa lecita non consente di scalfire il quadro accusatorio e perchè i fatti devono essere giuridicamente ricondotti alla fattispecie di reato contestata, nulla di specifico è stato rappresentato dall'imputato.

Le censure dedotte si sviluppano infatti sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p..

Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè considerati maggiormente plausibili, o perchè assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

L'odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.

Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talchè la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.

3. Non diversamente, è inammissibile il secondo motivo, avendo la Corte evidenziato come i fatti oggetto del processo siano connotati da un reiterato ricorso alla violenza, materiale e morale, e come ciò sia incompatibile con il reato di abuso dei mezzi di correzione; l'elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente; il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate. (Sez. 6, n. 11777 del 21/01/2020, P. Rv. 278744).

L'elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente, in quanto l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è

mai consentito. (Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269654; in cui la Corte ha precisato che il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 2000.

**P.Q.M.**

**Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.**

**In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.**

**Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal consigliere Dr. Silvestri Pietro, viene sottoscritto dal solo Consigliere anziano del Collegio per impedimento alla firma del Presidente e dell'Estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a) e di quello del 9 marzo 2020.**

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2020.